

Codice A1813C

D.D. 21 febbraio 2024, n. 369

Concessione demaniale breve e parere compatibilità idraulica per occupazione area, per la realizzazione della scala di risalita della ittiofauna nella traversa a valle del ponte della SP18 di Robassomero, nel comune di Ciriè (TO) - Pratica Aipo n° 571/2021A - TOCB6777.



ATTO DD 369/A1813C/2024

DEL 21/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale breve e parere compatibilità idraulica per occupazione area, per la realizzazione della scala di risalita della ittiofauna nella traversa a valle del ponte della SP18 di Robassomero, nel comune di Ciriè (TO) – Pratica Aipo n° 571/2021A - TOCB6777.

Con nota prot. n. 56395/2023 del 29/12/2023, la Città Metropolitana di Torino ha presentato domanda di concessione demaniale per l'occupazione di area del demanio idrico fluviale per la realizzazione della scala di risalita della ittiofauna nella traversa a valle del ponte della SP18 di Robassomero, nel comune di Ciriè così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Tale occupazione interessa la fascia del torrente Stura di Lanzo necessaria per il transito dei mezzi operativi per la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna, come da progetto allegato, finanziato nell'ambito del progetto di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 73-4222 DEL 26/11/2021;

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

L'AIPo ha rilasciato il Nulla Osta idraulico di competenza, con prescrizioni, presentato contestualmente alla domanda di concessione, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione demaniale breve, per la durata di **mesi sei** dal rilascio della presente determinazione, art. 13 del regolamento 10/R/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n. 523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Visto l'art. 12 della L.R. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13275 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;
- Visto la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Vista la legge regionale n. 6/2023;
- Vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;

determina

- **di concedere** alla Città Metropolitana di Torino l'occupazione di area del demanio idrico fluviale per il transito dei mezzi operativi per la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna nella traversa a valle del ponte della SP18 di Robassomero, nel comune di Ciriè, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di prendere atto del parere di compatibilità idraulica ai sensi R.D. n. 523 del 25.07.1904 rilasciato secondo quanto stabilito dall'AIPo/Autorità di Bacino, con prescrizioni, presentato contestualmente alla domanda di concessione, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

di stabilire:

- a) la durata della concessione di **mesi sei**, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
- b) ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n.10/R, l'esonero dal pagamento del canone;
- c) ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n.10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato



Spett.^{le} **Città Metropolitana di Torino**
- *Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera*
- *Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità I*
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p.c.:

Spett.^{le} **Regione Piemonte**
- *Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino*
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: Scala di risalita dell'ittiofauna nella traversa a valle del ponte della SP18 di Robassomero, nel Comune di Ciriè.

Pratica AIPO n. 571/2021A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. 101675 del 28.07.2022 (acquisita al protocollo AIPO n. 18208 in data 29.07.2022) con la quale la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il Progetto Definitivo delle opere in oggetto al fine di ottenere il parere idraulico di competenza;

ESAMINATI gli elaborati progettuali (redatti dai tecnici di Codesta Città Metropolitana) che, nell'ambito del più ampio *“Progetto di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. 73-4222 del 26/11/2021”*, in prossimità dell'attraversamento stradale della s.p. 18 prevedono la realizzazione di una scala di risalita dell'ittiofauna in continuità con la parte di soglia in corso di ripristino (già oggetto del precedente parere AIPO n. 21007 del 06.08.2021), mediante una rampa di circa 45 m (sia in lunghezza sia in larghezza) in seno alla medesima soglia, che si ammorsa alla sponda destra mediante una difesa in massi inverdita con talee di piante arbustive autoctone; l'esistente scogliera a protezione della sponda destra verrà rimaneggiata al fine di raccorderla senza soluzione di continuità con la scala di risalita in progetto e il ponte della s.p.18;

VERIFICATO che, sulla base della modellazione idraulica condotta, in virtù della modesta locale modifica della soglia, il profilo idraulico che si instaura al transito delle portate di piena sostanzialmente è simile a

IB/MG/cp

quello generato in assenza del manufatto in oggetto;

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25.07.1904, recante *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;
- il PAI, Piano per l’Assetto Idrogeologico, redatto dall’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24.05.2001;
- il P.G.R.A., Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, redatto ai sensi della Direttiva Europea 2007/60/CE e recepito con il D. Lgs. 49/2010, che ha definito il rischio idraulico a cui sono soggette le aree adiacenti ai vari corsi d’acqua;

la scrivente Agenzia, per quanto di competenza, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, esprime parere favorevole all’intervento di realizzazione della scala di risalita dell’ittiofauna in seno alla briglia posta immediatamente a valle dell’attraversamento stradale della s.p. 18 sul torrente Stura di Lanzo in comune di Ciriè, così come prevista negli elaborati acquisiti agli atti dell’Agenzia, subordinatamente alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori. Contestualmente all’inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori che, al termine degli stessi, dovrà certificare che “i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito” dalla presente autorizzazione;
2. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall’interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del fiume Stura di Lanzo;
3. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d’acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
4. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi in alveo, trasportare materiali inerti al di fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
5. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d’acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all’interno delle Fascia A), benché con carattere temporaneo;
6. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all’esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall’Agenzia indennizzi di sorta;
7. è sempre a carico dello stesso Richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; si invita il Richiedente a valutare con attenzione il periodo di realizzazione delle opere, tenendo conto che le stesse dovranno essere programmate, ove possibile, nei periodi caratterizzati da una minore probabilità di

IB/MG/cp

accadimento degli eventi di piena. Si suggerisce inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, di provvedere ad un costante monitoraggio degli innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, al fine del tempestivo allontanamento di uomini e mezzi dall'alveo e dalle aree allagabili;

8. rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto e del tratto d'alveo interferito derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del torrente Stura di Lanzo dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso, così come la rimozione delle stesse nel caso in cui divengano incompatibili con le dinamiche del corso d'acqua;
9. è obbligatorio, a lavori ultimati, ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate dai lavori.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

La presente viene inviata anche al Settore Regionale in indirizzo per l'eventuale seguito di propria competenza

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.